

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI, SECONDO NORMATIVA VIGENTE, RELATIVI AGLI ESERCIZI 2022-2023-2024. CIG: 9266240725.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall'altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede legale della Mandataria in Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**), si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- con Bando di gara n. 6/2022, RSM ha indetto una Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 9, 58, 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti annuali, secondo normativa vigente, relativi agli esercizi 2022-2023-2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Delibera di Autorizzazione CdA n. 26 del 7/06/2022;

- in data __.__.____, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva dell'Operatore quale aggiudicatario della procedura *de qua*;
- all'esito del previsto esperimento della procedura di gara, con Provvedimento A.D. n. ____ del __.__.2022, l'appalto è stato aggiudicato all'operatore;
- in data __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione dell'Appalto, disposta nei suoi confronti con il suddetto Provvedimento, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti - di ordine generale e speciale - dallo stesso dichiarati in sede di gara;
- in data __.__.____, la Committente ha inoltrato sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, istanza per l'ottenimento delle documentazione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __.__.____ sono state emesse le "informative liberatorie provvisorie" (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore in corso di validità, emesso in data __.__.____;
- con nota PEC prot. RSM n. del __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'intervenuta efficacia - in data __.__.____ - della suddetta aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro delle verifiche di cui alle lettere che precedono;
- l'Appaltatore ha offerto un ribasso del __,____%;

- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta, ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è (di seguito brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine, le parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- a) Bando di gara n. 6/2022;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- d) Offerta Tecnica e Offerta Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;
- e) Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- f) Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) Informativa privacy RSM.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA

RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l'esecuzione delle prestazioni disciplinate nel dettaglio ai paragrafi 2 e 7 del Capitolato Speciale, cui integralmente si rinvia.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative proposte nell'Offerta Tecnica, prodotta in sede di gara.

In particolare, garantisce:

- (*elenco proposte aggiuntive/migliorative*);

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere la medesima composizione del *team* indicato in offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicati a RSM che dovrà rilasciare il proprio nulla osta preventivo nel merito, a pena di risoluzione del contratto. In ogni caso, devono essere garantiti i medesimi *skill*, in termini di formazione professionale e di esperienza maturata.

2.2. Le prestazioni richieste per l'attività di revisione legale avranno una durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico, così come previsto dall'art. 22.7 dello Statuto Societari.

ART. 3 – IMPORTO

L'importo complessivo del presente affidamento è pari ad € (euro/00) oltre IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'ANAC.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti da Roma Servizi, per ciascun esercizio oggetto di revisione legale, pari ad 1/3 del corrispettivo complessivo, verranno corrisposti dietro presentazione di fatture della

Società aggiudicataria con rate trimestrali posticipate di uguale importo; la fattura della quarta rata di ciascuna annualità sarà presentata solo dopo la consegna della relazione di revisione per l'anno di riferimento.

RSM provvederà alla liquidazione delle fatture regolarmente emesse entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, subordinatamente alla dimostrazione dell'esatto adempimento delle attività inerenti alle singole fasi e previa verifica della regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca, codice IBAN:, conto sul quale è abilitato/a ad operare nato/a a (...) il __/__/____, C.F., operante in qualità di

Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C., che segnalino inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 6 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Nei casi di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

6.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto, salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 7;
- per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 8;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano stati comminate penali da ritardo per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contratto;

- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché dall'art. 110 del Codice.

6.3 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno – e la correlativa segnalazione all'A.N.AC.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 7 – RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

7.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 8 – D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA

8.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati

contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società all'indirizzo <https://www.romamobilita.it/it/azienda>.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

8.2 L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

8.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

8.4 La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Schema e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano

trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'informativa *privacy* pubblicata sul sito istituzionale di RSM.

All'uopo, l'Appaltatore dà atto che l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è stata ad esso consegnata in sede di sottoscrizione del presente Contratto ed è stata da esso firmata digitalmente per presa visione.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

10.2 Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da eseguire nonché dell'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'affidatario, non è possibile ricorrere al subappalto per una misura superiore al 15% in applicazione dell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 105 del Codice dei Contratti.

Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 4.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice.

ART. 11 – RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere dal contratto, a norma dell'art. 109 del Codice.

ART. 12 – ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a R.S.M., è efficace solo se non rifiutata da R.S.M., ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 6/2022, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'Offerta tecnica e all'Offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 13 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 14 – SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente

contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)